

la quale nè pure sappiamo, se porti l'autentica del Notajo, che l'abbia cavata dall'Originale.

Ma supposti ancora autentici e sinceri questi documenti, non servono essi a provare, che gl'Imperadori non fossero i Sovrani di quegli Stati. Ottone I. si riserva il diritto, che il nuovo Papa eletto non possa essere consecrato, *priusquam in presentia Missorum Nostrorum facit Promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, qualem Dominus Pater Noster Leo sponte fecisse dignoscitur*. Bisognerebbe sapere, in che consistesse l'antecedente promessa di Papa Leone, perchè in essa sarà stata espressa la Potestà Imperiale, che ivi Ottone vuol salva, e che fra poco apparirà esercitata da lui, e dagli altri Augusti. In oltre l'Imperadore si riserva il diritto di mandare i suoi Messì, e Giudici a ministrar la Giustizia negli Stati conceduti al Papa, e si riserva le ultime istanze di chi si credeva aggravato dagli Uffiziali de' Romani Pontefici. Possono leggerfi le parole, (a) *Ut Missi Domini Apostolici &c. Concede in oltre quegli Stati ad Utendum, & Fruendum, atque Disponendum*: formole esprimenti il solo Utile Dominio; e mette pena la vita a chi non rispetterà le Persone esistenti sotto la sua protezione. L'aver egli anche promesso al Papa: *In Romana Urbe nullum Placitum, aut Ordinationem faciam de omnibus, que ad te, aut ad Romanam pertinent, sine Tuo Consilio*; contribuìe appunto mirabilmente ad accertarci della nostra sentenza; mentre egli s'obbliga solamente, che quando terrà in Roma da Sovrano que' pubblici Giudizj, ascolterà il Consiglio del Pontefice Romano: cioè sottopone la sua Sovranità in quegli atti ad una sola condizione; la quale condizione non distrugge, anzi maggiormente dichiara e stabilisce l'Autorità sovrana di quell'Augusto. E si avverta, ch'egli non s'obbliga nè pure a fare lo stesso pel rimanente dello Stato Ecclesiastico.

S. VII.

Insufficienza dell'altre pruove degli Oppositori, e distinzione fra la Dignità d'Imperadore, e l'Uffizio d'Avvocato.

L'Altre pruove recate dagli Oppositori o a nulla servono, o servono solamente a mostrare, che i Romani Pontefici ebbero l'Utile, ma non l'Alto e Indipendente Dominio degli Stati. Giuravano i Romani Fedeltà a i Papi; ma ciò facevano ancora a i Marchesi, Duchì &c. i loro Sudditi, non escludendo poscia quel giuramento l'obbligazione dovuta al Signore supremo, che era l'Imperadore. In fatti i Romani giuravano Fedeltà anche agli Augusti. Il mandare Uffiziali, e Governadori nelle Città, e l'averè la sua Camera, e il Fisco: erano, e sono diritti competenti anche al Principe Subordinato e Vassallo. Il tirar Censi, e il concedere in dono Masse e Poderi, conveniva ancora a chi era da meno

(a) Baron. ad Ann. 962.